

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
CODICE ETICO
(2016–2018)**

INDICE

1. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
 - 1.1 *Finalità del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.)*
 - 1.2 *Assetto strutturale del Piano*
 - 1.3 *Soggetti obbligati all'osservanza del Piano*

2. PRINCIPI DI PREVENZIONE RELATIVI AL PERIODO 2016-2018
 - 2.1 *Il D.lgs. n. 231/01 ed il Concetto di corruzione*
 - 2.2 *Analisi generale di contesto e strumenti di prevenzione*
 - 2.3 *Obiettivi principali in chiave preventiva e modello di organizzazione*

3. IL PERCORSO DI PREVENZIONE
 - 3.1 *Misure obbligatorie e facoltative*
 - 3.1.1 *Il Piano di Prevenzione a livello di Ente*
 - 3.1.2 *Codice di comportamento*
 - 3.1.3 *Conflitto d'interesse e obbligo di astensione*
 - 3.1.4 *Misure specifiche in materia di formazione di commissioni, assegnazione ad uffici, gestione dei casi di condanna penale per delitti contro la P.A.*

4. L'ELABORAZIONE DEI DATI SULL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
 - 4.1 *Analisi dei processi*

1 IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1.1. Finalità del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.)

Il *Piano triennale di prevenzione della corruzione*, definibile sinteticamente con l'acronimo P.T.P.C., è stato previsto dalla Legge n. 190/2012, dispiegando effetti prescrittivi per le pubbliche amministrazioni.

La redazione del *piano* si ispira alla struttura del *Piano Nazionale Anticorruzione* approvato dall'*Autorità Nazionale Anticorruzione* in data 11 settembre 2013, nonché alle "**Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici**", adottate con la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015.

La finalità principale del P.T.P.C. consiste nel realizzare le attività di *analisi* e *valutazione* dei rischi specifici di corruzione a livello di Ente, individuando le misure organizzative finalizzate a prevenirli.

1.2. Assetto strutturale del Piano

La struttura del *piano* si articola, sostanzialmente, in tre diverse parti: a) *obiettivi strategici*; b) *misure di prevenzione a livello di Ente*; c) *comunicazione ed elaborazione dei dati*.

1.3 Soggetti obbligati all'osservanza del Piano

Sebbene non tutte le fonti normative siano unanimemente orientate verso l'obbligo da parte delle Società partecipate da enti locali di adempiere a tutte le prescrizioni normative dei D. Lgs. n. 231/01, della Legge n. 190/12 e D. Lgs. n. 33/2013, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di adottare il presente Modello, allo scopo di fornire evidenza verso i cittadini, i Soci, i collaboratori, i dipendenti, e tutti i portatori di interesse (tra cui le P.A.) della volontà di operare secondo i dettami della prevenzione dei reati e seguendo il principio della più ampia trasparenza operativa e gestionale.

2 PRINCIPI DI PREVENZIONE RELATIVI AL PERIODO 2016-2018

Il "Piano di prevenzione della Corruzione e Trasparenza", pur riprendendo le fasi operative di realizzazione del "Modello 231", di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ha una portata più ampia, poiché ha come obiettivo quello di proteggere, attraverso un adeguato sistema di controllo interno, la Società da condotte corruttive che non implicino necessariamente l'interesse o il vantaggio della Società stessa.

Il "Piano di prevenzione della Corruzione" viene approvato dall'Organo di indirizzo politico (art. 1, comma 8, Legge n. 190/12) e quindi dall'Organo di amministrazione. La sua costruzione si è ispirata alle metodologie aziendali di "risk management" utilizzate nella redazione del "Modello 231", che si basano sull'identificazione dei rischi di commissione dei reati presupposto (risk assessment) e sulla successiva costruzione del sistema di presidi e protocolli di prevenzione. L'art.1, comma 9, della Legge n.190/12 riproduce infatti, pur nella diversa accezione degli strumenti legislativi, le indicazioni di

cui all'art. 6 del D.lgs. n. 231/01.

Per la Società si è trattato di progettare un "Sistema coordinato Anticorruzione" che, partendo dall'organizzazione specifica, sia risultato in grado di assolvere ai compiti previsti dalle leggi con efficacia, coinvolgendo, non solo i dipendenti, ma tutti i portatori di interessi (utenti, fornitori, enti locali soci, ecc.). Il lavoro ha ad oggetto:

- la mappatura, sulla base delle peculiarità organizzativo-gestionali della Società e degli esiti dell'avvenuta ricognizione, delle aree aziendali ed individuazione di quelle a maggior rischio di Corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della Legge n.190/12, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni della Società;
- l'accertamento del grado di rischio potenziale e residuale di commissione dei reati presupposto (risk assesment);
- il confronto dei risultati della "analisi dei rischi" con la best practice, individuazione delle aree di miglioramento e delle azioni correttive (gap analysis);
- la previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- l'individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati afferenti la Corruzione;
- l'elaborazione del Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, affinché includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;
- la regolazione di procedure per l'aggiornamento del "Piano di prevenzione";
- la previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di Corruzione;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del "Piano di prevenzione";
- La regolazione di un sistema informativo e di "accountability" per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del "Piano di prevenzione" da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- L'informazione e la formazione finalizzata a far acquisire le conoscenze normative e applicative della disciplina dell'Anticorruzione, secondo le specificità aziendali rilevate.

2.1 Il D.lgs. n. 231/01 ed il Concetto di corruzione

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, avente ad oggetto la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità degli Enti. Si tratta di una peculiare forma di responsabilità amministrativa, in sede penale, per taluni Reati commessi da soggetti appartenenti ai vertici aziendali o da Dipendenti.

Con tale intervento normativo, pertanto, alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato, si è aggiunta quella dell'Ente a vantaggio o nell'interesse del quale lo stesso reato è stato perpetrato.

Le disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 si applicano, per espressa previsione dell'art 1, ai seguenti "Soggetti":

- enti forniti di personalità giuridica;
- società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

La responsabilità dell'Ente sorge in occasione della realizzazione dei Reati, indicati dal decreto, da parte di soggetti legati a vario titolo all'Ente stesso. L'art. 5 del decreto, infatti, indica quali autori del reato:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- soggetti che esercitano anche di fatto la gestione ed il controllo dell'Ente;
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza.

Tuttavia, la responsabilità dell'Ente può essere esclusa qualora, prima della commissione del fatto:

A. siano predisposti ed efficacemente attuati Modelli di Organizzazione e di gestione idonei a prevenire la commissione dei reati.

B. sia istituito un Organo di Controllo, con poteri di autonoma iniziativa con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli di Organizzazione, anche verificandone il costante aggiornamento.

Nell'ipotesi di Reati commessi dai vertici, la responsabilità dell'ente è esclusa qualora quest'ultimo dimostri che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli esistenti e che non vi sia stato, altresì, omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza, appositamente incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sulla effettiva osservanza del Modello stesso.

Nel caso di reato realizzato dal sottoposto, invece, la esclusione della responsabilità dell'ente è subordinata, in sostanza, alla adozione di Protocolli comportamentali adeguati, per il tipo di organizzazione e di attività svolta, a garantire lo svolgimento dell'attività stessa nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

E' opportuno evidenziare che l'Ente sarà responsabile esclusivamente qualora la condotta illecita sia stata realizzata dai soggetti suindicati "nell'interesse o a vantaggio della società" (art. 5, comma 1, D.lgs. n. 231/2001). Pertanto, per stessa volontà del Legislatore, l'Ente non risponde nell'ipotesi in cui i soggetti Apicali o i Dipendenti abbiano agito "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (art. 5, comma 2, D.lgs. n. 231/2001).

Le fattispecie di reato dalle quali può scaturire la responsabilità dell'Ente, inizialmente indicate esclusivamente nel Decreto, sono oggi contenute anche in norme diverse ed ulteriori.

Per comodità di consultazione si indicano, di seguito, tutte le fattispecie che ad oggi possono essere fonte di responsabilità amministrativa dell'Ente:

Art. 24 D.lgs. n. 231/01 (Reati di frode in danno di enti pubblici)

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.).

Art. 24-bis D.lgs. n. 231/01 (Reati informatici)

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.);
- Documenti informatici (art. 491-bis c.p. – falsità);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640 quinquies c.p.).

Art. 25 D.lgs. n. 231/01 (Reati contro la Pubblica Amministrazione)

- concussione (art. 317 c.p.) aggravata ex art. 319-bis;
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- corruzione, pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione ed istigazione alla corruzione di membri degli Organi della Comunità Europea e di funzioni della Comunità Europea e degli Stati esteri (art. 322 bis c.p.).

Art. 25 bis D.lgs. n. 231/01 (Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo)

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete

falsificate (art. 453 c.p.);

- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, co. 1 e 2 c.p.).

Art. 25 ter D.lgs. n. 231/01 (Reati societari)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- Impedito controllo (Art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art. 2629 bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638)

Art. 25 quater D.lgs. n. 231/01 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali)

Tale norma fa riferimento ad una serie indeterminata di fattispecie, contenute sia all'interno del codice penale, che in leggi speciali. Esse sono caratterizzate tutte dalla finalità di terrorismo o, appunto, di eversione dell'ordinamento democratico.

Art. 25 quater 1 D.lgs. n. 231/01 (Delitti contro la persona)

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

Art. 25 quinquies D.lgs. n. 231/01 (Delitti contro la personalità individuale)

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p. – introdotto con la L. 38/2006);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

Art. 25 sexies D.lgs. n. 231/01 (Abusi di mercato)

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. 58/98);
- manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. 58/98).

Art. 25 septies D.lgs. n. 231/01 (Delitti in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro).

L'art. 9 L. n. 123/07 ha introdotto la responsabilità amministrativa dell'Ente nel caso di delitti commessi esclusivamente con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. In particolare:

- Omicidio colposo (art. 589 co. 2 c.p.);
- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 co.3 c.p.).

Art. 25 octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter).

Reati transnazionali

Oltre ai Reati sin qui considerati, richiamati da disposizioni contenute all'interno del Decreto, la legge 16 marzo 2006 n. 146 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. A tale fine, richiedeva che ogni Stato parte della Convenzione adottasse le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dalla Convenzione stessa.

All'art. 10 della legge sopra menzionata, lo Stato italiano ha previsto l'estensione della disciplina del D.lgs. n. 231/2001 in riferimento ad alcuni Reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 146/2006, si considera reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un "altro Stato."

Per "gruppo criminale organizzato", ai sensi della Convenzione, si intende "*un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più Reati gravi o Reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale*".

Con riferimento ai Reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 della legge n. 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate:

- Reati di associazione

§ associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

§ associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);

§ associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43 del 1973);

§ associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990);

- Reati concernenti il riciclaggio

§ riciclaggio (art. 64 bis c.p.);

§ impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);

- Reati concernenti il traffico di migranti

§ traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del Testo Unico di cui al D.lgs. n. 286 del 1998);

- Reati di intralcio alla giustizia

§ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);

§ favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Alla commissione dei Reati sopra elencati, qualora gli stessi abbiano carattere transnazionale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 146/2006, e qualora ricorrano i presupposti previsti dal D.lgs. n. 231/2001, è prevista in conseguenza l'applicazione all'ente di sanzioni sia pecuniarie sia interdittive (ad eccezione dei Reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria).

Il Modello è indirizzato a tutto il personale di Asmel che svolge le attività identificate come "Attività

a rischio". In particolare, sono destinatari delle disposizioni in esso contenute:

- i componenti gli Organi Sociali;
- il personale quadro che opera in nome e per conto della società;
- i lavoratori subordinati, opportunamente formati e informati dei contenuti del Modello, secondo le modalità di seguito indicate.

Il rispetto del Modello è garantito anche mediante la previsione di clausole contrattuali che obblighino collaboratori esterni, Consulenti, Partner commerciali nonché altre società con le quali si intrattengono rapporti, al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico nonché dei Protocolli specificamente inerenti l'attività svolta, pena - in difetto - la possibilità per Asmel consortile a r.l. di recedere dal contratto o di risolverlo.

Le sanzioni

A prescindere dall'eventuale responsabilità amministrativa dell'Ente, chiunque commetta uno dei Reati sopra indicati sarà, comunque, perseguibile per la condotta illecita che ha posto in essere. Per ciò che concerne la cornice sanzionatoria, si tratta della:

- sanzione pecuniaria;
- sanzione interdittiva:

§ l' interdizione dall'esercizio dell' attività;

§ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

§ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

§ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

§ il divieto di pubblicizzare beni o servizi;

- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

Vendendo ad approfondire, infine, il concetto di corruzione contemplato dalla L. n. 190/2012, va da subito rappresentato che quest'ultimo è decisamente più esteso del concetto di corruzione previsto dal codice penale.

Alla luce del nuovo assetto normativo, la fattispecie normativa della corruzione abbraccia anche <<le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati>> e, ancora, <<le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo>> (cfr. Relazione Corte dei conti, anno giudiziario 2013).

2.2 Analisi generale di contesto e strumenti di prevenzione

Secondo i dati in possesso della Corte dei conti sintetizzati nella citata relazione, <<la corruzione sistemica, oltre al prestigio, all'imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione, pregiudica, da un lato, la legittimazione stessa delle pubbliche amministrazioni, e, dall'altro l'economia della Nazione>>.

Da quanto detto, emerge la necessità di una risposta *preventiva* rispetto ai fenomeni corruttivi, anche al fine di arginare il costante incremento della cosiddetta <<corruzione percepita>>, rispetto a quella *reale*.

Da questo punto di vista, la L. n. 190/2012 offre un adeguato *strumentario* per la gestione della prevenzione: a) adempimenti di trasparenza; b) codici di comportamento; c) rotazione del personale; d) obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; e) disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali; f) disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti; g) incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali; h) disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione; i) disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; j) disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito; k) formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione. Tutti gli aspetti sono affrontati all'interno del presente *Piano*.

2.3 Obiettivi principali in chiave preventiva e modello di organizzazione

Sinteticamente, gli obiettivi essenziali che è necessario conseguire in fase di prevenzione dei fenomeni corruttivi a livello di Ente, così come stabiliti dal *Piano Nazionale Anticorruzione*, sono i seguenti: a) *ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione*; b) *aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione*; c) *creare un contesto sfavorevole alla corruzione*.

Anche nel caso in cui la persona fisica:

a) ha agito nell'interesse e/o a vantaggio dell'Ente, e
b) ha commesso un reato previsto dal D.lgs. n. 231/2001 come fonte di responsabilità amministrativa a carico della persona giuridica, è possibile, secondo la legge, che la persona giuridica vada esente da qualsivoglia responsabilità quando si verificano le seguenti condizioni, la cui prova è posta a carico dell'Ente:

- l'Organo Amministrativo deve avere adottato e deve avere efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un Modello di Organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione dei Reati indicati nel D.lgs. n. 231/01;
- la società deve avere affidato ad un organo indipendente, dotato di poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del Modello in questione, nonché di provvedere al suo aggiornamento;
- in ogni caso la responsabilità è esclusa se l'Ente prova che le persone che hanno commesso l'illecito hanno agito fraudolentemente, aggirando le misure di controllo.

Perché abbia l'effetto di esonero di responsabilità dell'Ente, il Modello previsto dal Decreto deve comunque soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati (attività sensibili) – Attività di Ricognizione;
- prevedere specifici Protocolli (i.e. procedure) diretti a prevenire i Reati;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie e di comunicazione delle informazioni idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento ed osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate

nel Modello.

Per quanto espressamente attiene alla materia degli infortuni sul lavoro e malattie professionali ex art. 25 septies del Decreto, il Modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale capace di adempiere a tutti gli obblighi relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza rispetto alle procedure ed alle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni previste ex lege;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il D.lgs. n. 231/01, agli artt. 24 e 25, prevede i possibili reati, disciplinati dal Codice penale, che possono compiersi nei confronti e ai danni del patrimonio e del buon funzionamento della Pubblica Amministrazione.

In relazione all'attività svolta dall'Asmel soc. cons. a r.l. ed ai rischi nella quale potrebbe incorrere, sono state analizzate le seguenti fattispecie di reato a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Concussione (art. 317 C.p.)
- Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 C.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 C.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis C.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter C.p.)
- Truffa in danno allo Stato, di altro Ente pubblico o della UE (art. 640, comma 2, n.1 C.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis C.p.)
- Frode informatica (art. 640-ter C.p.)
- Indebita induzione a dare o promettere utilità (319-quater C.p.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 C.c.)

Dall'analisi del contesto interno, infatti, è emerso che non tutti i reati previsti dal D.lgs. n. 231/01 sono astrattamente ipotizzabili nelle attività a rischio individuate.

In particolare, l'esito di tale indagine può essere riassunto come segue:

a) Circa il rischio di realizzazione dei reati di cui all'art. 24 D.lgs. n. 231/01 (reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico)

L'attività di centralizzazione degli acquisti svolta da Asmel consortile a r.l. non prevede il ricorso diretto a contributi, finanziamenti o sovvenzioni concessi dallo Stato o da altri enti pubblici, di talché non è, allo stato attuale, astrattamente possibile la realizzazione dei Reati previsti da questa norma.

b) Circa il rischio di commissione di reati informatici di cui all'art. 24-bis (artt. 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 615-quater, 615-quinquies, 491-bis e 640-quinquies) nell'esercizio dell'attività è previsto l'utilizzo di sistemi informatici, tuttavia, si ritiene che le ipotesi di reato non sono astrattamente configurabili, in quanto la società si limita a fornire gli strumenti tecnologici per l'espletamento delle procedure di gara degli enti associati a mezzo di apposita piattaforma telematica. Le procedure di gara vengono svolte in modalità telematica su una piattaforma accessibile da internet da parte degli utilizzatori. La gestione del sistema è sottratta alla disponibilità di **Asmel** in quanto è affidata ad un soggetto terzo proprietario del software che l'amministra con modalità e procedure standard e ne garantisce l'autenticità e

l'integrità (uso della firma digitale, timing di gara certificato, evidenza e conservazione dei dati e dei documenti informatici).

c) Circa il rischio di realizzazione dei reati di cui all'art. 25 D.lgs. 231/01 (reati di concussione e corruzione)

Ferme restando le competenze e le responsabilità del responsabile del procedimento incardinato presso le singole amministrazioni socie titolari delle commesse cui è affidata la cura e la gestione del singolo procedimento di gara, l'Asmel espleta attività di interesse generale e di servizio nei confronti degli enti pubblici, operando in nome e per conto degli stessi. L'Asmel svolge la propria attività secondo le regole ed i procedimenti di cui al D.lgs. n. 163/06 ed, in particolare, quale strumento idoneo alla centralizzazione degli acquisti per tutti gli enti pubblici partecipanti.

d) Circa il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-bis (falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo)

L'oggetto sociale di **Asmel** e le misure che già caratterizzano l'esplicazione dell'attività, inducono ad escludere il rischio di commissione di tali reati.

La limitazione dell'uso del contante nelle operazioni in cui è interessata la società, nonché il prelievo della moneta – per i pagamenti di cassa – dai conti correnti bancari, fanno ritenere assente il rischio che si realizzino le condizioni per la responsabilità dell'Ente.

e) Circa il rischio di commissione dei Reati di cui all'art. 25-ter (Reati societari)

Dall'analisi effettuata è emerso che Asmel, società consortile a r.l., è dotata di una struttura societaria che può astrattamente rendere possibile la commissione dei Reati contemplati dall'art. 25-ter, in special modo: al momento della redazione dei bilanci; nelle operazioni sul capitale; nella gestione degli utili, delle riserve, dei conferimenti, dei beni sociali, ecc.; nelle operazioni su partecipazioni; nella comunicazione, nello svolgimento e verbalizzazione delle assemblee; nello svolgimento degli adempimenti societari; nella predisposizione di eventuali comunicazioni all'Autorità di vigilanza. Per tali ragioni l'attività dell'Asmel è sottoposta al controllo analogo degli enti partecipanti al fine di monitorare e vigilare sul corretto operare.

f) Circa il rischio di commissione dei Reati di cui all'art. 25-quater (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)

Rispetto a tale categoria di delitti non pare sussistere il rischio che possano essere realizzati, né in astratto, né tantomeno nell'interesse o a vantaggio di Asmel, la quale non ha alcuna finalità politico-istituzionale e persegue esclusivamente scopi di interesse strumentale e generale.

g) Circa il rischio di commissione dei Reati di cui all'art. 25-quater.1 (delitti contro la persona)

La natura dell'attività svolta da Asmel esclude assolutamente qualsiasi rischio che possano essere commessi Reati di questo tipo all'interno della struttura e/o nell'esercizio dell'impresa e, comunque, va esclusa anche in astratto ogni ipotesi di interesse o vantaggio derivanti alla società da tali delitti.

h) Circa il rischio di commissione dei Reati di cui all'art. 25-quinquies (delitti contro la personalità individuale)

Nello svolgimento dell'attività di impresa Asmel si avvale di lavoratori subordinati, ai quali si applicano tutte le norme previste in materia giuslavoristica, con particolare riferimento a quelle stabilite dallo statuto dei lavoratori ed a quelle decise, di volta in volta, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. La gestione delle risorse umane è affidata all'Ufficio Personale e Organizzazione, il quale garantisce l'osservanza dei principi posti a garanzia della persona e del lavoratore. Pare pertanto doversi escludere il rischio che possano essere commessi Reati del tipo in oggetto.

i) Circa il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-sexies (abusi di mercato)

Non pare pertanto configurabile l'ipotesi di reato commesso a vantaggio o nell'interesse dell'Ente.

j) Circa il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-septies (delitti in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)

I Dipendenti della società svolgono la loro prestazione presso la sede operativa a Napoli. Seppure Asmel abbia sempre adottato tutte le norme relative all'igiene e sicurezza sul lavoro, resta astrattamente ipotizzabile la realizzazione dei reati previsti dall'art. 25-septies in quanto è sempre possibile il verificarsi di un infortunio connesso a colpa, anche lieve, del datore di lavoro. Ciò in quanto i dispositivi tecnologici e le misure di sicurezza sul lavoro sono sempre in continua evoluzione e, comunque, sono molto spesso inadeguati ad escludere qualsiasi rischio di infortunio.

l) Circa il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-opties (ricettazione; riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

Asmel, nell'esercizio della sua attività, ricorre a canali di credito sempre canalizzati e tracciabili; per cui si può escludere che nello svolgimento della propria attività si possano configurare possibili illeciti a vantaggio dell'Ente.

m) Circa il rischio di commissione dei reati transnazionali (L. 16 marzo 2006 n. 146 art. 10).

Il carattere peculiare di tali Reati, già descritti nei punti che precedono, induce ad escludere che possano concretamente essere realizzati a vantaggio o nell'interesse di Asmel.

3 IL PERCORSO DI PREVENZIONE

La strategia di prevenzione deve realizzarsi conformemente alle prescrizioni contenute nella L. n. 190/2012 e nel D.lgs. n. 231/01, ed alle direttive contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione.

3.1 Misure obbligatorie e facoltative

La prevenzione della corruzione deve avvenire attraverso *misure obbligatorie* previste per legge e attraverso eventuali *misure facoltative*, la cui attivazione potrebbe rendersi opportuna in considerazione della particolare situazione di contesto che sarà monitorata in *progress*. In particolare, quanto alle individuazioni di eventuali *nuove* aree a rischio di corruzione ASMEL provvederà, entro il 31 gennaio 2017, a rimodulare il *Piano triennale di prevenzione della corruzione*, attraverso l'introduzione di eventuali ulteriori misure di prevenzione.

Nell'immediato e, comunque, entro sei mesi dall'approvazione del P.T.P.C., è possibile prevedere l'inserimento delle seguenti misure ulteriori di prevenzione che dovranno integrarsi con quelle obbligatorie:

- a) intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000);
- b) promozione di convenzioni tra ASMEL ed altre pubbliche amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni interessate con invarianza di spesa (art. 58, comma 2, D. Lgs. n. 82/2005);
- c) regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato;
- d) svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.

3.1.1 Il Piano di Prevenzione a livello di Ente

La Società ASMEL CONSORTILE scarl adotta il proprio *Piano* ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e in base alla struttura del presente P.T.P.C. ed, in particolare, sulla base di quanto previsto dal successivo punto n. 3.1.2.

Percorso di adozione del P.T.P.C.

Il Piano viene adottato attraverso il coinvolgimento dei soggetti interessati interni ed esterni all'Amministrazione.

• **Il rischio – Catalogo dei processi delle aree a rischio – Catalogo dei rischi per ogni processo**

Si indicano le aree di rischio comuni e obbligatorie, con l'abbinamento ai corrispondenti Settori amministrativi e tecnici dell'Ente, e la contestuale illustrazione delle *misure* di prevenzione. Preliminarmente, vengono individuati un catalogo dei *processi delle aree a rischio* e un *catalogo dei rischi* per ogni processo.

CATALOGO DEI RISCHI PER OGNI PROCESSO		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.
	Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).
	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.
	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.
	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.
	Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.
	Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.

	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.
Attività di gestione dei processi amministrativi a valenza esterna	Provvedimenti a valenza esterna nei confronti di altre Pubbliche Amministrazioni e Fornitori	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.
		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.
		Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).

MISURE DI PREVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN GENERALE

La determinazione a contrarre, adeguatamente motivata, precede qualunque affidamento di lavori, servizi e forniture, così come impone il D. Lgs. n. 163/2006 e il D.P.R. n. 207/2010.

La pubblicazione degli atti di gara deve essere preceduta da specifica determinazione dirigenziale di approvazione degli atti medesimi:

- per i lavori pubblici, l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo con tutti gli elaborati;
- per le forniture ed i servizi, l'approvazione del progetto preliminare ai sensi dell'art. 279 del D.P.R. n. 207/2010.

Acquisito il codice CIG, esso deve essere espressamente menzionato in ogni atto della procedura di affidamento.

Lo schema di contratto deve contenere i riferimenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

L'apertura delle buste, sia quella contenente la documentazione amministrativa che quella contenente l'offerta economica, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione prescelto, deve avvenire collegialmente, in presenza di n. 2 unità di personale abilitate.

L'offerta economica e l'offerta tecnica debbono essere siglate da tutti i membri della commissione, al momento della loro apertura, e prima ancora di essere analizzate o valutate.

La fase di aggiudicazione (con eccezione dei casi in cui la commissione debba procedere alla valutazione di elementi discrezionali) è sempre in seduta pubblica. Per le procedure aperte e ristrette, la determinazione di aggiudicazione definitiva, deve dare atto dell'avvenuta pubblicazione della procedura medesima secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 163/2006. Si devono, altresì, elencare tutte le pubblicazioni effettuate ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006, a seconda che si tratti di procedura comunitaria ovvero intracomunitaria.

Nella determinazione di aggiudicazione definitiva si deve, inoltre, ricostruire il complessivo iter amministrativo che ha preceduto l'affidamento, attestandone la sua legittimità.

Prima dell'affidamento di un appalto di lavori, servizi e forniture devono essere posti in essere i controlli di cui all'art. 38.

Dal primo luglio 2013, secondo le indicazioni fornite della AVCP, in attuazione dell'art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici, viene acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità.

Nell'atto che chiude il procedimento di aggiudicazione si deve dare atto dell'avvenuta verifica in fase di controlli.

I documenti comprovanti il possesso dei requisiti devono essere conservati nel fascicolo del procedimento per eventuali controlli.

MISURE DI PREVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA APERTA (BANDI DI GARA)

Elaborazione dei bandi. Ripercorrendo il normale andamento della procedura di gara, la stessa elaborazione dei bandi di gara può essere il frutto di patti corruttivi: individuare alcuni requisiti piuttosto che altri può aprire o chiudere la partecipazione alle gare a determinate imprese.

È il caso dei cd. *bandi-fotografia*, ovvero dei bandi "ritagliati" sulle caratteristiche specifiche di un determinato concorrente, con la previsione di requisiti talmente stringenti da definire ex ante la platea dei potenziali concorrenti. Dietro l'elaborazione di una *lex specialis* siffatta può ben celarsi un accordo occulto tra l'amministrazione appaltante e l'imprenditore interessato all'esecuzione della commessa pubblica, finalizzato alla relativa aggiudicazione per un importo fittiziamente elevato e non congruo rispetto a quello che si sarebbe raggiunto in condizioni di concorrenza. Indici sintomatici della presenza di bandi "*pilotati*" possono ravvisarsi nella previsione della loro scadenza in un periodo estivo o festivo, ovvero nella fissazione di termini eccessivamente ravvicinati, o di requisiti di dettaglio estremo (cfr. *Rapporto della commissione per lo studio e la elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione*).

Nei bandi di gara deve essere richiesto solo ciò che è strettamente necessario a garantire l'adeguata ed ottimale realizzazione della prestazione, sia in termini finanziari che tecnici, in applicazione degli articoli 41 e 42 del D. Lgs. n. 163/2006 che agganciano i requisiti esclusivamente all'oggetto della prestazione.

Sul punto si richiama l'attenzione alla Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 dell'AVCP.

MISURE DI PREVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Per la procedura negoziata, il legislatore non ha atteso alla tipizzazione di un procedimento amministrativo, finendo, così, per assumere caratteri analoghi alla trattativa intercorrente tra privati. Ed è proprio tra le pieghe delle scelte e della negoziazione affidate alla discrezionalità dell'amministrazione che il fenomeno corruttivo può introdursi (cfr. *Rapporto della commissione per lo studio e la elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione*).

L'appalto in economia deve essere sempre preceduto dalla determinazione a contrarre, nella quale devono essere ben precisate le motivazioni della scelta, che l'oggetto è ricompreso nell'elenco di quelli che si possono affidare in economia, e che il valore è ricompreso nella soglia di valore degli affidamenti in economia.

• Formazione

Il *Responsabile dell'Anticorruzione* promuove specifiche azioni formative a beneficio dei responsabili di alta professionalità e dei dipendenti in materia di "Anticorruzione".

La proposta formativa è formulata dal *Responsabile dell'Anticorruzione*, che demanda la concreta realizzazione esecutiva della proposta stessa alla direzione del Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane.

3.1.2 Codice Etico

Il Codice Etico è parte integrante e sostanziale del presente *Piano*.

3.1.3 Conflitto d'interesse e obbligo di astensione

Qualora per i dipendenti venga in rilievo un'ipotesi di conflitto d'interesse, scattano gli obblighi di astensione.

3.1.4 Misure specifiche in materia di formazione di commissioni, assegnazione ad uffici, gestione dei casi di condanna penale per delitti contro la P.A.

In esecuzione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 (*Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici*) e dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/2013 (*Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione*) la Società ASMEL CONSORTILE scarl, è obbligata ad eseguire verifiche in ordine alla sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e dei soggetti cui intendono conferire incarichi nei seguenti casi: formazione delle commissioni di concorso e delle commissioni per l'affidamento di lavori, servizi e forniture; conferimento di incarichi dirigenziali e degli altri incarichi di cui all'art. 3 del richiamato D. Lgs. n. 39/2013; assegnazione dei dipendenti dell'area direttiva agli uffici indicati dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 (*Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici*); all'entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35, con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

L'accertamento sui precedenti penali avviene d'ufficio, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Le violazioni in materia di inconferibilità determinano la nullità dell'incarico e l'applicazione delle sanzioni previste, in applicazione degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 39/2013.

Il Responsabile dell'Anticorruzione, se reputato necessario, impartisce specifiche direttive in materia.

4.L'elaborazione dei dati sull'attività di prevenzione della corruzione

L'Asmel adotta un modello organizzativo specifico per rendere conformi ad esso i suoi processi ed a "controllo analogo" da parte degli Enti Locali soci.

Tenuto conto che l'**Asmel** si è costituita in una società in-house con la specifica missione di svolgere le funzioni di centralizzazione degli acquisti, con compiti di consulenza, preparazione, esecuzione e aggiudicazione di pubblici appalti per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, anche mediante accordi tra p.a., e con il compito di svolgere altresì attività di committenza ausiliarie ai sensi dell'art. 2, comma 15, della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, non sussistono ambiti di operatività connotati da scelte discrezionali e, pertanto, suscettibili di maggiore rischio corruttivo. Al fine di prevenire la commissione dei reati contro la P.A., la Società si è, inoltre, dotata di un

sistema organizzativo, formalizzato da organigramma, per le figure chiave, procedure, istruzioni e regolamenti in modo tale da garantire:

- separazione di funzioni, all'interno di ciascun processo ritenuto sensibile, tra il soggetto che ha il potere decisionale, il soggetto che lo esegue e il soggetto che lo controlla;
- definizione di ruoli con particolare riferimento alle responsabilità, rappresentanza e riporto gerarchico;
- formale conferimento di poteri, mediante apposita delega ovvero attraverso il rilascio di una specifica procura scritta, a tutti coloro (dipendenti, membri degli organi sociali, collaboratori, consulenti, ecc.) che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A.;
- conoscibilità, trasparenza e pubblicità delle responsabilità attribuite mediante apposite comunicazioni indirizzate al personale interno (Ordini di servizio, Circolari, ecc.) ovvero rese conoscibili ai terzi interessati, con particolare riguardo ai soggetti appartenenti alla P.A.;
- tracciabilità di ciascun passaggio rilevante attraverso l'utilizzo di appositi Moduli, aventi adeguato livello di formalizzazione.

Ai fini della normativa in materia di "Anticorruzione", è di fondamentale importanza che:

- vi sia un sistema di prevenzione che porti tutti i soggetti operanti in condizione di conoscere le direttive aziendali e che tale sistema sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente (quindi, non per errori umani, negligenza o imperizia);
- i controlli interni effettuati a posteriori siano in grado di rilevare tempestivamente l'insorgere di anomalie, attraverso un sistematico monitoraggio della attività aziendale.

Allegato al P.T.P.C.: Codice Etico.